

Prot. DC2020OC102

Milano, 21/02/2020

A tutti gli OdC accreditati e riconosciuti per lo schema SGQ -EA 28

Agli Ispettori e Funzionari Tecnici ACCREDIA

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica n.1/2020
Certificazioni dei sistemi qualità ISO 9001 per gli esecutori di lavori pubblici EA 28**

Con la presente nota esplicativa riteniamo utile fornire una corretta ed univoca interpretazione in merito al § 5 del Regolamento RT-05 rev. 02, con particolare riferimento al processo di progettazione, argomento peraltro già discusso in occasione delle recenti giornate di formazione dedicate alla spiegazione dell'RT-05.

Abbiamo constatato infatti che è ormai molto frequente l'esclusione del p.to 8.3 della ISO 9001:2015 (ex. 7.3 della ISO 9001:2008), con la conseguente quasi automatica riduzione dei tempi di audit fino al 30%.

Ciò premesso, si chiarisce con questa nota che la progettazione non deve essere ritenuta escludibile a priori.

In ambito pubblico risulta chiaro che un'Organizzazione debba dimostrare di garantire nell'intera durata dei lavori la capacità di realizzare l'opera appaltata¹, anche nei casi in cui gli venga richiesto di effettuare varianti e migliorie. Ovvero, solo a titolo di esempio, non è praticabile l'esclusione del requisito 8.3 laddove l'organizzazione partecipa a procedure di evidenza pubblica indette con il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV) per il quale l'impresa è chiamata a proporre soluzioni tecniche integrative e/o migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base d'asta. Nella quasi totalità dei bandi con OEPV viene richiesto all'impresa che le proposte migliorative tecniche siano firmate da un tecnico abilitato ed iscritto ai relativi albi professionali.

In ambito privato invece ci ha pensato la Cassazione che in diversi casi si è pronunciata (es. sentenza Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 20214 del 21.08.2017), specificando che l'Appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è tenuto sempre a rispettare la regola d'arte, assoggettandosi di fatto a responsabilità anche in caso di ingerenza del Cliente/Committente, con il conseguente obbligo risarcitorio. Responsabilità che non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato al Committente manifestando formalmente il proprio dissenso.

Si invitano, pertanto, i CAB a sensibilizzare il proprio personale coinvolto nel processo certificativo (riesame della domanda, audit e delibera) ad una più completa ed esaustiva disamina:

- del § 8.3 della ISO 9001:2015, approfondendo di volta in volta le motivazioni che stanno alla base della potenziale non applicabilità della progettazione (non saranno accettate semplici motivazioni del tipo "l'Organizzazione opera su specifica del Cliente", che dovranno altresì essere supportate da adeguate evidenze oggettive);
- della valutazione, da parte dell'organizzazione, del rischio di non applicare il punto 8.3 (la progettazione) nel proprio sistema di gestione e, quindi, le eventuali azioni messe in atto per mitigare tale rischio;

¹ Ci si riferisce al Codice dei Contratti Pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti) che tratta in più punti le corresponsabilità dell'Appaltatore, sia in fase di affidamento iniziale dell'appalto che nei casi di intercorse varianti in corso d'opera.

- delle competenze possedute dall'organizzazione (interne e/o esterne) per la corretta gestione delle informazioni in ingresso/uscita durante l'intera durata della gestione di una commessa pubblica o privata. L'Appaltatore pubblico o privato è infatti tenuto a dimostrare di mantenere sempre le competenze richieste per la gestione dell'appalto.

Eventuali disallineamenti saranno opportunamente segnalati nel corso dell'espletamento delle nostre attività ispettive.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

